



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 127/P/2026

Roma, 21 ottobre 2026

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato
Roma

OGGETTO: Bozza di circolare recante “Assegnazione temporanea degli alloggi di servizio connessi all’incarico – Disposizioni applicative” (art. 2, comma 3, del D.M. 30 luglio 2015, n. 155). Osservazioni.

^^^^

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio del 6 ottobre u.s., con cui è stata trasmessa la bozza di circolare con la quale si intendono fissare indirizzi operativi per l’assegnazione temporanea degli alloggi di servizio connessi all’incarico ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 155/2015, la Segreteria Nazionale SILP CGIL esprime *parere contrario* sull’intero impianto della bozza, per ragioni sia di metodo sia di merito. Lo strumento scelto non è idoneo a incidere su una disciplina di rango regolamentare. I contenuti, inoltre, restringono un beneficio che la norma riconosce a tutto il personale e introducono una preferenza priva di fondamento a favore di una parte soltanto dei funzionari.

Il D.M. 30 luglio 2015, n. 155 è un regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Il suo iter ha richiesto il parere del Consiglio di Stato (adunanza del 23 ottobre 2014), la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, la registrazione alla Corte dei conti e il preventivo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative.

La bozza in esame è invece un atto amministrativo interno del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, di rango inferiore al regolamento. Un atto di questa natura può solo dare attuazione alla norma regolamentare; non può integrarla, derogarla o modificarla.

La bozza, al contrario, interviene sulla sostanza del D.M.:

- l’art. 2, comma 3, consente l’assegnazione temporanea degli alloggi non assegnati “ad altro personale”, senza ulteriori limiti; la circolare la riserva “in ogni caso” al solo personale trasferito d’ufficio o in prima assegnazione;
- introduce di fatto nuovi beneficiari prioritari (titolari di Uffici non compresi nella tabella A e vice dirigenti), integrando così l’allegato A, che può essere modificato solo con un atto di pari rango;
- fissa una graduatoria gerarchica tra incarichi che il regolamento non prevede;
- aggiunge un obbligo procedimentale nuovo, cioè l’interpello individuale di tutti i titolari degli incarichi di tabella A prima di ogni assegnazione ex comma 3.

La stessa Amministrazione riconosce il problema. La bozza afferma che le disposizioni del D.M. “risentono” dei mutamenti ordinamentali intervenuti dal 2022 e che le nuove regole valgono “nelle more della revisione” del D.M. Se la disciplina vigente è ritenuta superata o lacunosa, la sola strada legittima è la modifica del regolamento, con lo stesso procedimento seguito per adottarlo, incluso il pieno confronto con le organizzazioni sindacali. Anticiparne gli effetti con una circolare espone i futuri provvedimenti di assegnazione a un concreto rischio di illegittimità e di contenzioso.

Ragioni di merito: restrizione della platea dei beneficiari.

L'art. 2, comma 3, del D.M. n. 155/2015 apre l'assegnazione temporanea a tutto il personale della Polizia di Stato. La bozza lo ammette espressamente: l'espressione "altro personale" comprende tutti i ruoli e le carriere. Quella che la circolare definisce una "lacuna" è in realtà una scelta precisa del regolamento: non escludere nessuno.

La bozza ribalta questa impostazione:

- esclude in radice chi è stato trasferito a domanda, pur trattandosi di personale che si è reso disponibile alla mobilità, finalità dichiarata del D.M. (art. 1);
- riserva gli alloggi, in via prioritaria, a funzionari degli Uffici investigativi e, solo in caso di ulteriore disponibilità, agli altri funzionari;
- relega agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori a un'ipotesi meramente residuale, subordinata a esigenze operativo-funzionali da motivare caso per caso;
- esclude espressamente che possano rilevare situazioni di disagio abitativo o esigenze personali e familiari, rinviandole al D.M. n. 574/1992.

Il risultato è che il personale dei ruoli non direttivi, numericamente prevalente e con retribuzioni più basse, viene di fatto escluso da un beneficio che il regolamento gli riconosce. Proprio questo personale sopporta più di altri il costo degli affitti nelle sedi di servizio, soprattutto nelle grandi aree urbane. La restrizione contraddice la finalità del D.M. di salvaguardare la mobilità del personale "tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio".

Ragioni di merito: carattere discriminatorio della prelazione.

La bozza introduce un vero e proprio diritto di prelazione a favore di una parte soltanto dei funzionari: Vice dirigente della Squadra mobile, Vice dirigente della DIGOS, Dirigente e Vice dirigente della S.I.S.C.O., Vice dirigente del C.O.S.C., Dirigente della S.O.S.C. distrettuale. Gli altri funzionari accedono solo in caso di ulteriore disponibilità; il restante personale, come visto, solo in via residuale.

La scelta è discriminatoria e irragionevole per più motivi:

- crea una gerarchia tra funzionari di pari qualifica fondata solo sull'Ufficio di appartenenza, come se le esigenze di reperibilità e di mobilità fossero proprie solo degli Uffici investigativi;
- ignora che reperibilità, turnazioni e impiego in emergenza riguardano in eguale misura gli Uffici di ordine pubblico, i Reparti, le Specialità, i Commissariati, gli Uffici immigrazione e i servizi di controllo del territorio;
- non è sorretta da alcun criterio oggettivo e verificabile, ma da un mero elenco di incarichi;

Una simile differenziazione si pone in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (artt. 3 e 97 Cost.). Essa non riduce la discrezionalità, come la bozza dichiara di voler fare, ma la orienta in modo predeterminato verso alcune posizioni.

Per le ragioni esposte, la Segreteria Nazionale SILP CGIL ribadisce il proprio *parere contrario* sulla bozza di circolare e chiede:

- il ritiro della bozza, in quanto atto inidoneo a modificare la disciplina del D.M. n. 155/2015;
- l'avvio di una revisione del D.M. n. 155/2015 secondo il procedimento previsto per gli atti regolamentari, con un confronto preventivo e sostanziale con le organizzazioni sindacali;
- che, nelle more, l'art. 2, comma 3, continui ad applicarsi a tutto il personale della Polizia di Stato, senza riserve né preferenze non previste dal regolamento;
- che eventuali criteri futuri per l'assegnazione temporanea siano oggettivi, trasparenti e uguali per tutti i ruoli e le carriere.

Distinti saluti,

LA SEGRETERIA NAZIONALE